

Inammissibile l'impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E' inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall'art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall'art. 37, co. 1, L. n. 247/2012).... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 20 del 22 marzo 2022

E' inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall'art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall'art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all'organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell'albo (COA) di avere contezza immediata o dell'esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 20 del 22 marzo 2022